

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **179/1989** (ECLI:IT:COST:1989:179)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **10/04/1989**

Deposito del **12/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12998**

Atti decisi:

N. 179

SENTENZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Muzzi Mimy e l'I.N.P.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. - Muzzi Mimy, titolare di pensione diretta a carico della Gestione Speciale Commercianti, con ricorso in data 10 giugno 1982, ha chiesto al Pretore di Siena l'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità corrispostale a carico del medesimo Fondo.

L'I.N.P.S. ha resistito a tale pretesa.

L'adito Pretore, rilevato che nella specie non risultavano applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale dei divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo di pensioni, ivi compresa quella di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 1988, e che, peraltro, la logica sottesa a siffatte declaratorie appariva trasponibile anche al rapporto controverso, con ordinanza in data 30 settembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione Speciale Commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

A proposito ha considerato che, in analoghe ipotesi di cumulo, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, è stato riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito né è intervenuto.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Siena prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto.

A suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni che non implicano, sebbene si verifichi cumulo di più trattamenti pensionistici, l'esclusione dell'integrazione al trattamento minimo, anche per effetto di sopravvenute declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari divieti.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con un qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché dell'analogo divieto concernente la pensione di reversibilità erogata dalla medesima Gestione ai titolari di pensione diretta I.N.P.S. (sentenza n. 1086 del 1988) e la pensione di invalidità, in caso di cumulo con pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la Corte ha perseguito l'intento

di eliminare ogni preclusione all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la titolarità di più integrazioni sino all'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame opera la medesima ratio, in quanto le residue applicazioni della norma denunciata risultano chiaramente incompatibili con il principio di uguaglianza.

La stessa norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali, esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari anche di pensione diretta a carico della medesima Gestione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.